


VOLUME, ò STATUTI

Della Terra di Monte Falco nella Prou:^{cia} dell' Umbria
con alcune Bolle, Breui de' Pontefici, ordini, & Riformanze, &c.
tradotto il tutto fedelmente dall' originale in Latino nel uolgare,
per il Dottore in leggi Gio: Francesco Guarini da d.^{ca} Terra,
e scritto di sua propria mano

nell' Anno

1692



Della pena di quei, che lavorano in giorno di Sabbatho.

Rubrica CXXI.

Nessuna persona di Montefalco, o suo distretto debbia lavorare, o far lavorare in compagnia, in alcun'arti mechaniche nel giorno di Sabbatho se non & sino al suon della campana dei Priori del Popolo di T. Terra a quest'ora da sonar dopo i Vesperi & insino al Lunedì a mattina. Et chi farà il contrario, si punisca in cinq. soldi da levarsi gli uia de facto & il Podestà. Et in pena all' Priori di 20. soldi, se no faran sonar la campana.

Fu riformato in contrario l'3. xlvj. 1537. nel libro di S. P. Bassa da Tod. Canc. cart. 116.

Incomincio il quinto libro sopra i danni dati.

Dell' electione delli Custodi, o Guardiani segreti sopra i Dannidati.

Rubrica p.

Per i Consiglieri del Popolo si eleggano, e chiamino di qualsivoglia Villa, e Contrada di Montefalco quelli Guardiani, o Custodi, che essi uoranno. Quali Guardiani così eletti, e chiamati debbian giurar' avanti il Notaro de Dannidati, o il Canc. di T. Terra, di fare il lor officio con buona fede, senza fraude. e sian tenuti, e debbiano d. Guardiani denunziare, et accusare al Not. de' Dannidati, tutti i Dannificanti, e delinquenti contra la forma dell' infrascripti Statuti fra otto giorni dopo che hauran saputo, se quelli han commesso il fatto, e si sia, et creda al giuram. del denunziatore, e si habbia & piena, e legitima prova, et il lor nome sia segreto. Et habbia d. Guardiani denunzianti la quarta parte del bario di quel, che farà uenir nel Comune, qual parte & il Carablicco di T. Comune si dia, e debbia pagarsi a d. Guardiani, e denunziatori de' denari del Ceppo de' Dannidati, aperto esso Ceppo. e se alc. d. Guardiani farà danno, cioè commetterà fraude nel suo officio, se non denunzierà fra otto giorni, come si è detto, sia punito & l' ufficiale sud. & ciascuna uolta in cento soldi. e se ueruno d. Guardiani farà, o farà danno, si punisca nel doppio & d. Not. et in pena doppia.

→ Della pena di chi dà danno nella vigna.

Rubrica 2.

Nessuna persona di Montefalco, o suo distretto ardisca, o presuma d' entrar' nella vigna di ueruno in pena di 10. soldi. E nondimeno in qualsivoglia de' casi pred. paghi & ogni grazza, che hauerà colto insino a tre grappi, doi soldi, da indi in su paghi cinque soldi per qualunque grappo. Se poi hauerà colte l' uue dalle pergole, sia punito di simil' pena, come se fusse entrato in una vigna. E chiunque sarà stato ritrovato portar l' uue acerbe, o mature, e non haueste vigna propria, o in affitto, o a lauoreccio, sia punito, come se fusse entrato in vigna di alcuno, et haueste colto l' uue, se non haueste provato, che d. uue gli fussero state date da alcuno. E qualunque sarà stato trouato portar una forcinella, o mordaccina, o pertica atta a coglier l' uue, o altra cosa simili. si punisca come, se haueste colto l' uue. Li minori di 10 anni s'ino in sette giudicati dall' aspetto, & d. Not. in d. danni dati si puniscano in metà pena.

... se da sete ingiù, niuna pena paghino. Et in tutti i casi, oue si tratti de' danni dati con bestie, o senza bestie, il padre sia obligato & il figlio, et il padrone & il seruitore, mentre che le sudite cose non habbian luogo ne' danni dati, cioè nelle pred. uignie nelle mesi di nouembre, Decembre, Gennaio, e Febbrao.

Della pena di chi coglie alcuni frutti.

Rubrica 3.

Se ueruna persona di Montefalco, o suo diretto coglierà pera, perche' mela, noci, amandole, oliue, o altri frutti d' alberi, o di terra, o dall' alberi, o di terra, paghi in nome di pena cinque soldi & ciasc. e ogni uolta, se non sarà stata insieme col padrone della robba, o con la serua di quello, di cui fute la robba.

Della pena di chi danneggia nell' horto.

Rubrica 4.

Nesuna persona entri, o dia danno nell' horto di alcuno, doue statero herbaggi da mangiar, cauoli, o meloni, zucche, o altri frutti in pena di 20 soldi di denari & qualsiuoglia, e ogni uolta. Et in qualunque caso de' pred. se sarà stato forastiero chi ha dato il danno; paghi la pena doppia.

Della pena di quei, che tagliano alberi.

Rubrica 5.

Niuna persona ardisca, o presuma dar danno con tagliar' olmo, o olmi, o altri alberi dome- stici sotto pena di 50 soldi di denari & qualsiuoglia, e ogni uolta. Ma se scapecciarà, si punisca in 20 soldi, et emendi stiano in quadruplo. Chi poi darà danno in un sepele tagliato da tre anni in qua, paghi 5 soldi in nome di pena. Sia però lecito a diunque di dar licenza a qualsisia gli parerà di portar uia i frutti esistenti int. possessione, senza pena, e si sia al giuramento di chi dà licenza.



Della pena di chi porta i pali dalle uigne altrui.

Rubrica 6.

Nesuna persona ardisca, o presuma canar, o portar' pali noui, o uecchi dalle uigne altrui del distretto di Montefalco, o d'alcun d' essi in pena di 25 soldi & ciasc. e ogni uolta; e qualsiuoglia persona s' intenda auer portato uia i pali da esse uigne, et sarà tenuto a portar, o auer i pali nelle stinchez' esse uigne, se no' fossero i pali di colui, che li portarà alla sua uigna, o che li auerà a Canoreccio. Et chi il Not. de' danni dati sia tenuto a farne inquisizioni in qualsiuoglia mese, e quei chi & melo d' inquisizioni sarà trouato fraudenti, debbia di fatto punire, et esiger le sudite pene, e farle quener nel Comune, in pena di dieci lib. di denari del suo salario. Et ciò non habbia luogo in quei, che li portaranno dalla

Che si creda al giuram^{to} del denunziante di chi si pativa il danno, della stima del danno suo.

Rubrica X.

In tutti i danni dati con bestie, o senza si creda al detto, et al giuram^{to} del denunziante, o del padrone del luogo danneggiato, o di alc^o di sua famiglia, o del lavoratore di essa una cosa con giuramento da farsi di nuovo. Se tiranno d'aver veduto, o trovato, si habbia y piena, e legitima prova; e si emendi il danno al paziente in quadruplo. Et in qualsiasi uoglio caso de' danni dati con bestie, o senza, se sarà stato provato, o confessato, o se il Guardiano segreto sarà stato denunziato, o giurato, che l'ha veduto, o trovato, o per inquisitione, o per qualsiasi altro modo sia stato cercato, o riferito, sempre si emendi il danno in quadruplo al paziente del danno, e si creda al giuram^{to} del denunziatore con un testim^o digno di fede, che attesti esser vera detta stima.

Che ne' danni dati si proceda da simili in simili

Rubrica XI.

Donunque nel p^{re} statuto non fusti stata dichiarata la pena ne' danni dati in qualunque tempo, e luogo fatti con bestie, o senza bestie, con taglio, et asportatione, o senza asportatione in qualunque cose, legni, fructi, o altri qualsiasi; Che rimanga nella provista di d. Notaro de' danni dati; e possa proceder da simili a simili, conform^e a d. Not^o parera expedient^e tanto nel procedere, quanto nel far l'esecutione.

Della pena di chi uende l'uue senza licentia

Rubrica XII.

Niuna persona ardisca, o presuma di uender, o far uender in Piazza del Comune di Montefalco, o in altri luoghi l'uue acerbe, o mature, senza licentia del Notaro de' danni dati in pena di dui soldi, o qualsiasi uoglio graspo. E qualsiasi possa accusar, e denunziar i contrafattori, et habbia la 4. para del bando. Et il Not^o faccia inquisitione ex officio. Sia però lecito ad ogni uno uender l'uue co' licentia di d. Notaro.

Nesuna persona porti l'uue d. tre graspi

Rubrica XIII.

Nesuna persona di Montefalco, o di suo distretto ardisca, o presuma dell'uue proprie, o di altri cogliere, ne portar auanti le uendembie sopra tre graspi, in pena di cinque soldi, o qualsiasi uoglio graspo, oltre la pena dichiarata di s^o; e qualunque possa denunziar, et accusar i contrafattenti, et habbia la 4. para del bando. Et d. Not^o debbia stennem^e inquisir dell' sud. cose, e d' altre d. nominat^e persone danneggianti y 2. uolta la 1. mana al p^o di Luglio sino al p^o d' ottobre alm^e, in uincolo di giuram^{to}; e ex. lib^o del suo salario, et in detta pena sia punito qualunque estrarra fuori del distretto di Montefalco l'uue.